



## **ALLEGATO A)**

**Regione Toscana  
Direzione Lavoro - Settore Lavoro**

**Avviso pubblico per la realizzazione della sperimentazione  
regionale dell'Assegno per l'Assistenza alla Ricollocazione  
nell'ambito del  
"Piano Integrato per l'Occupazione"**

**Regione Toscana**  
**Direzione Lavoro - Settore Lavoro**

**Avviso pubblico per la realizzazione della sperimentazione regionale dell'Assegno per l'Assistenza alla Ricollocazione nell'ambito del "Piano Integrato per l'Occupazione"**

**Premessa**

Il Piano Integrato per l'Occupazione di cui alla DGR 290/2017 e alla DGR 696/2017, così come modificate dalla DGR 1439/2017 e dalla DGR 48/2018, prevede l'attuazione di interventi di politica attiva volti a favorire il rientro nel mercato del lavoro di soggetti disoccupati attraverso le seguenti misure:

- 1) la sperimentazione dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione;
- 2) l'erogazione di un'indennità di partecipazione alle politiche previste dall'assegno per l'assistenza alla ricollocazione, proporzionata alla durata delle stesse, in favore dei soggetti privi di strumenti a sostegno del reddito;
- 3) l'incentivo all'occupazione, che può essere richiesto dai datori di lavoro che assumono i soggetti destinatari dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione (sperimentazione regionale).

**Art. 1 Finalità generali**

L'azione sinergica dell'assistenza intensiva alla ricollocazione, dell'indennità di partecipazione e degli incentivi all'occupazione ha l'obiettivo di incidere in modo mirato sulla condizione occupazionale delle fasce di popolazione maggiormente colpite dagli effetti della crisi economica e mette a sistema l'esperienza ed il ruolo dei Centri per l'impiego e dei soggetti privati accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro. Difatti, il servizio di assistenza alla ricollocazione, con percorso di accompagnamento mirato a sbocchi occupazionali, può essere usufruito presso un Centro per l'impiego o presso un soggetto privato accreditato per lo svolgimento dei servizi per il lavoro sul territorio della Regione Toscana.

**Art. 2 Oggetto**

L'oggetto del presente avviso è l'individuazione dei soggetti che saranno coinvolti nella sperimentazione regionale dell'assegno di ricollocazione di cui all'art 23 del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 150, per l'attuazione della misura di tutoraggio e ricerca della nuova occupazione, con percorso di accompagnamento mirato a sbocchi occupazionali, al fine di realizzare l'inserimento lavorativo attraverso un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, di apprendistato o un contratto di somministrazione.

Tale Avviso, di natura sperimentale, intende valorizzare la rete di servizi accreditati ai servizi al lavoro, in un'ottica di integrazione tra soggetti pubblici e privati finaliz-

zata alla promozione dell'occupazione per fornire un adeguato supporto e competenze specialistiche nell'ambito dei servizi di accompagnamento al lavoro.

### **Art. 3 Risorse**

Per le finalità del presente Avviso, è stanziato un importo totale di € 7.918.863,77 con risorse di cui al comma 6-bis, dell'articolo 44, del D.lgs. 148/2016. Tali risorse saranno erogate fino ad esaurimento della disponibilità in base all'ordine di ricevimento delle istanze di contributo. E' comunque prevista la facoltà per la Regione Toscana di ridefinire tale importo, in relazione ai dati di monitoraggio complessivi di volta in volta rilevati.

### **Art. 4 Destinatari**

Possono accedere all'assegno per l'assistenza alla ricollocazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenti o domiciliati in Toscana;
- b) iscritti allo stato di disoccupazione presso un Centro per l'Impiego della Toscana ai sensi del D.lgs. 150/2015, che hanno sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato;
- c) disoccupati da almeno 12 mesi ai sensi del D.lgs. 150/2015;
- d) privi di strumenti a sostegno del reddito

Possono altresì accedere all'assegno per l'assistenza alla ricollocazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenti in uno dei Comuni toscani delle Aree Crisi industriale complessa/non complessa e regionale;
- b) iscritti allo stato di disoccupazione presso un Centro per l'Impiego della Toscana ai sensi del D.lgs. 150/2015, che hanno sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato;
- c) disoccupati da almeno 6 mesi ai sensi del D.lgs. 150/2015;
- d) privi di strumenti a sostegno del reddito.

### **Art. 5 Beneficiari: requisiti e condizioni**

Possono presentare domanda:

1. I soggetti iscritti nella sezione 1 dell'Albo dei soggetti accreditati a livello nazionale istituito ai sensi della Delibera di ANPAL N. 7/2016;
2. i soggetti che siano accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro sul territorio della Regione Toscana, iscritti nell'elenco regionale alla Sezione "Servizi per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro", ai sensi degli Artt.135-152 Sezione II Capo III del Regolamento n.47/R del 2003 di esecuzione della LR 32/02.

Tali soggetti dovranno risultare accreditati al momento della presentazione della candidatura in risposta al presente Avviso e potranno operare esclusivamente presso i locali che hanno ottenuto l'accreditamento.

Qualora il soggetto accreditato risulti affidatario di attività di tutoraggio, orientamento, accompagnamento al lavoro e incontro domanda/offerta di lavoro da parte

della Regione Toscana nell'ambito della rete regionale dei servizi per l'impiego, lo stesso non potrà essere ammesso a partecipare alle attività previste dal presente Avviso.

Per i soggetti aventi i requisiti sopra indicati, che abbiano già aderito all'Avviso pubblico POR FSE 2014-2020 - Asse A "Occupazione" - Sperimentazione regionale dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione, approvato con Decreto Dirigenziale N. 9472 del 14-06-2017 e sottoscritto la relativa Convezione con la Direzione Lavoro della Regione Toscana, è prevista una procedura di adesione accelerata, indicata al successivo Art. 9 bis.

#### **Art. 6 Tipologie di interventi**

I soggetti individuati con il presente Avviso dovranno realizzare la misura di "Assistenza intensiva alla ricollocazione", affiancando un tutor al destinatario e attivando nei suoi confronti servizi di orientamento specialistico: sostenere e facilitare i processi di scelta e di transizione professionale, lavorativa, formativa e definire gli obiettivi professionali e formativi; rimuovere gli ostacoli che bloccano un'azione positiva di ricerca del lavoro offrendo un supporto necessario per il loro superamento, aumentando il livello di consapevolezza del soggetto rispetto alle proprie risorse e potenzialità; supportare la persona nell'individuazione di strategie utili per un efficace ricerca attiva del lavoro.

La realizzazione della misura "Assistenza intensiva alla ricollocazione" è da intendersi quale effettivo avviamento al lavoro del disoccupato preso in carico, mediante la stipula di un contratto di lavoro, come meglio specificato al successivo articolo 7.

#### **Art. 7 Quantificazione del contributo e profiling**

Gli importi per l'"Assistenza alla ricollocazione" così come definiti della Delibera ANPAL n. 1/2017 e dalla DGR 696/2017 modificata dalla DGR 48/2018 costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 150/2015, standard di costo a livello nazionale con riferimento alle attività e alle modalità attuative descritte nella citata delibera.

Quindi, saranno riconosciuti ai soggetti erogatori:

1. per una quota "a processo", in relazione al servizio di "assistenza intensiva alla ricollocazione" con l'individuazione del tutor e la definizione del programma. Il valore massimo della quota "a processo" è di € 106,50 corrispondente ad una stima di tempo pari a tre ore di attività svolte (primo colloquio e stipula del programma di ricerca intensiva, orientamento), indipendentemente dall'indice di profilazione. Per la determinazione del valore della quota fissa "a processo", come indicato nella Delibera ANPAL n. 1/2017, è stato preso come riferimento il parametro orario di € 35,50 determinato nel Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" per l'orientamento specialistico, scheda 1-C. e sarà riconosciuta in esito alle verifiche previste sull'effettivo svolgimento di tali attività;
2. interamente, in base al conseguimento del risultato, cioè l'assunzione del destinatario, sulla base degli importi calcolati come di seguito indicato e purché tale assunzione avvenga entro 6 mesi dalla sottoscrizione del programma di assistenza intensiva alla ricollocazione con il soggetto erogatore scelto:

- a) per i valori di p inferiori a 0,5 il valore è posto pari al minimo;  
 b) per i valori di p superiori a 0,5, l'algoritmo è il seguente:  

$$AdR = m + (p-0,5) * 2 * (M-m)$$

Ove:

<b>AdR</b>	importo dell'assegno di ricollocazione
<b>p</b>	indice di profiling (calcolato al momento della richiesta dell'assegno)
<b>m</b>	importo minimo dell'assegno di ricollocazione per la specifica tipologia contrattuale
<b>M</b>	importo massimo dell'assegno di ricollocazione specifica tipologia contrattuale

*Valori minimi e massimi dell'AdR riconoscibili in caso di risultato occupazionale*

Tipologia contrattuale	Valore minimo AdR (euro)	Valore massimo AdR (euro)
Contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato)	1.000	5.000
Contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi	500	2.500

Il calcolo dell'ammontare è approssimato all'unità di euro.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, si considera raggiunto il risultato occupazionale solo in presenza di una percentuale di part-time almeno pari al 50% dell'orario normale di lavoro. In tale ipotesi, l'importo da riconoscere sarà pari all'ammontare dell'assegno di ricollocazione per il contratto in questione, moltiplicato per la percentuale di part-time.

Gli importi sono esenti IVA ai sensi dell'articolo 10, n. 20) del DPR 633/1972.

Non saranno riconosciute le attività di Assistenza alla ricollocazione realizzate a favore di destinatari non aventi le caratteristiche previste dall'articolo 4 dell'Avviso.

L'erogatore privato accreditato garantisce che le attività di accompagnamento al lavoro realizzate non sono oggetto di ulteriori contributi o altre sovvenzioni, nel rispetto del divieto di cumulo dei finanziamenti. Nel caso di contratti non a tempo indeterminato, la durata è comprensiva di eventuali proroghe purché il totale complessivo del rapporto di lavoro non sia inferiore alla durata minima prevista di sei mesi.

#### **Art. 8 Modalità di svolgimento delle attività**

I destinatari di cui all'articolo 4 devono recarsi presso il Centro per l'Impiego competente (quello presso il quale hanno rilasciato la dichiarazione di immediata disponibi-

lità al lavoro -di seguito DID) per aggiornare il Patto di Servizio Personalizzato concordando un percorso di politiche attive comprensivo anche dell'azione relativa all'assegno per l'assistenza alla ricollocazione (Programma di assistenza intensiva alla ricollocazione - sperimentazione regionale) e scegliere l'ente erogatore dell'AdR, che può essere il Centro per l'Impiego o un soggetto privato accreditato per lo svolgimento dei servizi per il lavoro tra quelli che, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5, abbiano risposto al presente avviso e abbiano inserito appuntamenti sull'agenda on line presente sul Sistema informativo regionale - IDOL.

In caso di fruizione dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione presso un soggetto accreditato, il Centro per l'Impiego provvede a fissargli un appuntamento mediante l'agenda on line presente sul Sistema informativo regionale - IDOL. La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato stipulato.

Solo dopo la sottoscrizione della convenzione di cui al successivo articolo 10, i soggetti accreditati ammessi all'*avvio della sperimentazione regionale dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione*, saranno autorizzati ad accedere al Sistema informativo regionale - IDOL, secondo le modalità indicate da Regione Toscana nell'**Allegato 4** al presente Avviso.

Ai fini del riconoscimento dell'attività svolta e della componente fissa, il soggetto erogatore deve:

1. far sottoscrivere al disoccupato il “programma di assistenza intensiva” (**Allegato n. 2**), che indichi:
  - generalità dell'ente erogatore e della sede operativa
  - tutor assegnato e recapiti dello stesso
  - data del primo appuntamento
  - reciproci adempimenti
  - informazioni sul meccanismo di condizionalità
  - obblighi del percettore e obblighi del soggetto attuatore, anche in relazione ai meccanismi della condizionalità
  - data dei successivi momenti di verifica
  - principali attività correlate al servizio di assistenza alla ricollocazione
2. effettuare l'upload sul Sistema informativo del lavoro della Regione Toscana, IDOL del “programma di assistenza intensiva” prima dell'inizio delle attività e in occasione di ogni successivo aggiornamento.
3. riportare, tramite le apposite funzionalità del Sistema informativo del lavoro della Regione Toscana, IDOL le seguenti informazioni:
  - completamento registrazione dell'azione A06 “colloqui (individuali o di gruppo) finalizzati alla definizione di un progetto professionale e personale” tassativamente entro 15 giorni dell'appuntamento;

- tracciatura dello svolgimento o meno di ogni attività svolta nell'ambito del programma di assistenza intensiva (ai fini del meccanismo di condizionalità);
- motivazioni per la mancata presentazione o il mancato svolgimento di attività concordate e la relativa documentazione a supporto;
- estremi della congrua offerta di lavoro e apposita documentazione attestante la proposta, con inserimento di una azione B03 "accompagnamento al lavoro".

Per il riconoscimento della componente a risultato, saranno prese come evidenze l'avvenuto inserimento di una azione B03 "accompagnamento al lavoro" e la Comunicazione Obbligatoria di assunzione pervenuta al Sistema Informativo del Lavoro, IDOL. L'azione B03 dovrà essere inserita tassativamente entro 15 giorni dall'avvenuto avviamento al lavoro del destinatario, pena il non riconoscimento della componente a risultato.

Non saranno ammessi contributi alla ricollocazione, né per quanto concerne la parte fissa né quella a risultato, in assenza di un "programma di assistenza intensiva" sottoscritto e di almeno un'azione di accompagnamento antecedenti l'assunzione del beneficiario.

La mancata o non corretta implementazione dei dati e delle informazioni sopra indicate sul Sistema informativo del lavoro della Regione Toscana, IDOL comporta la sospensione e la revoca dell'ammissione alla sperimentazione regionale dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione del soggetto accreditato.

Il soggetto accreditato è tenuto a svolgere le attività di "Assistenza alla ricollocazione" a tutti i disoccupati che ne facciano domanda e che siano ancora in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso, senza porre in atto prassi o comportamenti di tipo discriminatorio.

#### **Art. 9 Modalità e termini di presentazione delle domande**

I soggetti interessati, rientranti nei requisiti indicati all'Art. 5 del presente Avviso, dovranno presentare domanda di partecipazione in bollo (esclusi i soggetti esentati per legge) alla *sperimentazione regionale dell'Assegno per l'Assistenza alla Ricollocazione nell'ambito del "Piano Integrato per l'Occupazione"*, utilizzando l'apposita modulistica (**Allegato n. 1**). Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante firmatario della domanda.

La domanda dovrà essere inviata per via telematica all'indirizzo [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it) firmata digitalmente dal legale rappresentante e recare ad oggetto: ***Piano Integrato per l'Occupazione - Assegno per l'assistenza alla ricollocazione***. In tal caso, per l'assolvimento dell'imposta di bollo (esclusi i soggetti esentati per legge), il soggetto autorizzato/accreditato dovrà far pervenire al Settore Lavoro della Regione Toscana il frontespizio cartaceo della domanda con apposta la marca da bollo, mediante invio con raccomandata A.R. alla Regione Toscana, Settore Lavoro, ***"Piano Integrato per l'Occupazione - Assegno per l'assistenza alla ricollocazione"***- Via Pico della Mirandola, 24 - 50132 Firenze oppure mediante consegna a mano nell'orario 9.00-13.00, dal lunedì al venerdì.

Alternativamente, la domanda, firmata dal legale rappresentante, potrà essere trasmessa per raccomandata A/R alla Regione Toscana, Settore Lavoro, "Assegno per l'assistenza alla ricollocazione"- Via Pico della Mirandola, 24 - 50132 Firenze.

Gli interessati possono presentare la domanda dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente Avviso fino al 01/07/2019, salvo esaurimento delle risorse disponibili e contestuale chiusura del presente Avviso.

L'istruttoria sull'ammissibilità delle domande pervenute sarà effettuata con cadenza mensile. Di conseguenza, sarà aggiornato l'elenco dei beneficiari ammessi alla presente sperimentazione regionale.

#### **Art. 9 bis Modalità di adesione degli operatori già ammessi alla Sperimentazione Regionale dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione di cui al D.D. N. 9472 del 14-06-2017**

I soggetti che hanno partecipato all'Avviso pubblico "POR FSE 2014-2020 - Asse A "Occupazione" - Sperimentazione regionale dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione", approvato con Decreto Dirigenziale N. 9472 del 14/06/2017, pubblicato sul BURT in data 12 luglio 2017 e la cui istanza risulti essere stata ammessa, potranno estendere la propria partecipazione anche alla sperimentazione nell'ambito del Piano Integrato per l'Occupazione dietro specifica manifestazione di interesse che dovrà essere inviata via PEC all'indirizzo [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it) firmata dal legale rappresentante e recare ad oggetto: *Piano Integrato per l'Occupazione - Assegno per l'assistenza alla ricollocazione*.

#### **Art. 10 Regolazione dei rapporti con la Regione e principali adempimenti**

Ai fini della regolamentazione dei rapporti tra la Regione Toscana e i soggetti accreditati interessati è prevista la sottoscrizione della Convenzione di cui all'**Allegato 3** al presente avviso. Le modalità di sottoscrizione saranno comunicate ai soggetti ammessi con successiva nota del Settore Lavoro.

Tale Convenzione ha validità per le attività realizzate dal soggetto accreditato nell'ambito del presente Avviso.

Solo dopo la sottoscrizione della convenzione, i soggetti accreditati ammessi alla sperimentazione regionale dell'assegno di ricollocazione saranno autorizzati ad accedere al Sistema informativo del lavoro della Regione Toscana, denominato IDOL, secondo le modalità definite dal Settore Lavoro e indicate nel documento allegato alla convenzione.

Ai soggetti di cui al precedente Art. 9bis che manifestino interesse ad estendere la propria partecipazione alla Sperimentazione regionale dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione anche nell'ambito del Piano Integrato per l'Occupazione sarà contestualmente ampliato l'accesso al Sistema informativo del lavoro della Regione Toscana IDOL mediante sottoscrizione di un addendum alla convenzione già stipulata.

All'interno del Sistema informativo, il soggetto accreditato potrà accedere alle Schede Anagrafico professionali (SAP) dei disoccupati che hanno sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato presso uno dei Centri per l'Impiego della Toscana e hanno scelto di spendere l'assegno per l'assistenza alla ricollocazione presso una loro sede operativa.

I soggetti accreditati dovranno compilare ed aggiornare esclusivamente le schede relative *all'Assistenza alla ricollocazione*.

L'inserimento dei dati riportati in tali schede, è la base per il riconoscimento delle attività realizzate per il disoccupato.

Ai fini dell'applicazione delle regole di condizionalità, il Centro per l'Impiego competente rileverà l'eventuale rifiuto ingiustificato, da parte del disoccupato, di svolgere una delle attività di orientamento e accompagnamento al lavoro stabilite nel "programma di assistenza intensiva", o di una offerta di lavoro congrua direttamente attraverso i dati implementati dal soggetto accreditato sul Sistema informativo del lavoro della Regione Toscana, IDOL.

#### **Art. 11 Modalità di erogazione del contributo**

Le risorse disponibili stanziare sul presente Avviso saranno erogate fino ad esaurimento della disponibilità, in base all'ordine di ricevimento delle istanze di contributo da parte dei soggetti accreditati relativamente alle attività concluse.

L'attività si considera conclusa in caso di conservazione del posto di lavoro per un periodo minimo di 6 mesi.

Come indicato al precedente articolo 7, nel caso di contratti non a tempo indeterminato, la durata presa a riferimento è comprensiva di eventuali proroghe purché il totale complessivo del rapporto di lavoro non sia inferiore alla durata minima prevista di 6 mesi.

Il contributo per l'assistenza alla ricollocazione verrà erogato, in ogni caso, allo scadere dei 6 mesi, al fine di verificare la conservazione del posto di lavoro per il periodo minimo richiesto.

Non saranno ammessi contributi per l'assistenza alla ricollocazione per le assunzioni di lavoratori i quali, nei 6 mesi precedenti, siano cessati dal rapporto di lavoro, anche per termine del medesimo:

- dalla stessa impresa, oppure
- da un datore di lavoro che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; nonché facente capo, ancorché per interposta persona, alla stessa impresa e/o al datore di lavoro medesimi; oppure
- da imprese comunque riconducibili, in rapporto al datore di lavoro che assume, alla fattispecie di "impresa unica" così come definita dal Regolamento UE n. 1407/20131, ancorché cessate/inattive/fallite antecedentemente la richiesto di incentivo;
- ovvero con società da loro controllate o a loro collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C..

La comunicazione delle attività concluse dovrà avvenire su base mensile, inserendo in un'unica istanza di contributo tutte le attività concluse nel mese precedente.

Le regole e la modulistica per la rendicontazione saranno specificate con successivo decreto dirigenziale del Settore Lavoro della Regione Toscana.

Ai fini del riconoscimento delle attività di “Assistenza alla ricollocazione”, il Settore Lavoro della Regione Toscana effettuerà controlli su base documentale volti ad accertare la completezza delle istanze di contributo e il raggiungimento del risultato, ossia l'assunzione del lavoratore o lo svolgimento delle attività di assistenza intensiva sufficienti a garantire il pagamento della quota a processo. In particolare, sarà effettuato il controllo:

- della presenza, della sottoscrizione e degli upload del “programma di assistenza intensiva” compilato in ogni sua parte;
- dell'avvenuto inserimento dei dati sul Sistema Informativo regionale IDOL, come indicato al precedente Art. 8;
- dell'azione B03 e della Comunicazione Obbligatoria attestante l'assunzione del beneficiario.

Sulla base degli esiti dei controlli effettuati, il Settore Lavoro autorizzerà il pagamento degli importi dovuti ai beneficiari/soggetti attuatori delle misure di assistenza alla ricollocazione. Come previsto dalla DGR 48 del 22/01/2018, il pagamento sarà effettuato da ANPAL secondo modalità che saranno comunicate in seguito.

#### **Art. 12 Controlli**

Conformemente alla normativa di riferimento, la Regione Toscana potrà in ogni momento svolgere controlli allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente Avviso e la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dai soggetti accreditati.

I soggetti accreditati sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo comunitari, nazionali e regionali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse.

La Regione Toscana si riserva la facoltà di chiedere al soggetto accreditato ogni chiarimento e integrazione necessaria ai fini del controllo; questi ultimi sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi indicati dall'Amministrazione.

In presenza di irregolarità sono applicate le regole previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonché dal presente Avviso.

Tutta la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle attività dovrà essere conservata presso la sede del soggetto accreditato per un periodo di 10 anni o termine superiore ai sensi dell'art. 140 del Reg. (CE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, e resa disponibile ai fini dei controlli di competenza dell'Amministrazione e degli altri organismi comunitari e nazionali preposti.

#### **Art. 13 Casi di inadempimento**

Con riferimento alla normativa ed alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, ivi compreso il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/02, emanato con DPGR 47/R/2003, ed agli adempimenti previsti dal presente Avviso, nei casi in cui la Regione dovesse rilevare l'inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto autorizzato/accreditato, potrà procedere al blocco dei rimborsi e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero degli importi indebitamente percepiti.

Per quanto attiene ai casi di sospensione o revoca dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO, si rimanda a quanto previsto rispettivamente dall'art. 129 e dall'art. 146 del suddetto Reg. 47/R del 2003.

**Art. 14 Trattamento dei dati personali**

I dati personali dei quali gli uffici regionali, ANPAL e i soggetti erogatori individuati con il presente Avviso, o loro incaricati, entrano in possesso a seguito dell'applicazione e gestione del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali", secondo le disposizioni specifiche approvate da ciascun Ente.

**Art. 15 Responsabile del procedimento**

Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, la Responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Lavoro, Dott.ssa Francesca Giovani.

**Art. 16 Informazioni**

Il presente avviso è reperibile in internet nel sito della Regione [www.regione.toscana.it](http://www.regione.toscana.it)

Le informazioni possono inoltre essere richieste ai seguenti indirizzi

PEC: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

E -mail: [piano.occupazione@regione.toscana.it](mailto:piano.occupazione@regione.toscana.it)

Allegati al presente avviso:

Allegato 1: Domanda

Allegato 2: Programma assistenza intensiva

Allegato 3: Convenzione

Allegato 4: Regole tecniche ed organizzative per l'accesso ai dati e l'implementazione della banca dati IDOL